



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MORINA Dario - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. MORERO Vanessa - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Giust.	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. GRANATA Antonio - Consigliere	Sì
6. MANZI Carmen - Consigliere	Sì	13. CHIAPPERO Daniela - Consigliere	Sì
7. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco il quale dichiara che le tariffe sono state formulate secondo il metodo normalizzato, sulla base dell'allegato alla presente che indica anche l'importo complessivo.

Dichiara che rispetto al 2019 vi è un aumento, pari al 6,6% sul valore complessivo.

### RICHIAMATI:

- L'art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di Previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- L'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione.";
- Il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- L'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, come modificato dalla Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, b,296 e all'art.53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti dalla TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*";
- L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...(omissis)*";

VISTI in particolare i commi da 650 a 653, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016 che così dispongono:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali*

*rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"*

DATO ATTO che il Comune di Bricherasio per l'anno 2020 si è avvalso della facoltà prevista dell'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge 24/04/2020 n. 34 il quale al comma 5 testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;

DATO ATTO che con Deliberazione consiliare n. 30 in data odierna si è preso atto del Piano Economico Finanziario 2021 del Servizio gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che il totale dei costi ammessi a tariffa nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2021 è pari ad €. 558.525,00 così suddivisi:

- Costi Variabili €. 287.916,00;
- Costi Fissi €. 270.609,00;

CONSIDERATO che l'ammontare del conguaglio derivante della compensazione dei costi del servizio 2019 risultanti dall'applicazione del Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), approvato dal Consorzio ACEA, ed i costi determinati dal Comune per il medesimo anno, è pari ad €. 6.855,00 (IVA compresa);

PRESO ATTO che, al fine del finanziamento del sopraccitato conguaglio, la FAQ n. 36 della Ragioneria Generale dello Stato ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020, integrato dall'art. 39 del D.L. 104/2020, per finanziare il conguaglio TARI 2020 per gli enti che si sono avvalsi della facoltà di confermare per l'anno 2020 le medesime tariffe approvate per l'anno 2019 prevista dall'art. 107 comma 5 del D.L.108/2020, con la precisazione che il *"conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre"*.

DATO ATTO che la somma attribuita al Comune di Bricherasio per perdita di gettito TARI risultante dalla citata Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 è pari ad €.47.283,13 e che, rispetto alla somma assegnata, come si evince dalla certificazione relativa alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al decreto Ministero dell'economia e delle Finanze n. 59033 del 01/04/2021, trasmessa in data 25/05/2021, nell'anno 2020 sono stati utilizzati € 7.434,43 per riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche e pertanto residua la somma di € 39.848,70, che rientra tra le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione relativo al Rendiconto dell'esercizio 2020;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato per le agevolazioni TARI per l'importo di € 6.855,00 per il finanziamento del conguaglio Tari PEF 2020, dando atto del rispetto dei limiti massimi previsti per questo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020.

RITENUTO inoltre di utilizzare la quota residua dell'avanzo di amministrazione vincolato per agevolazioni TARI pari ad € 32.993,70, risultante dalla differenza tra l'importo vincolato nel rendiconto 2020 per le agevolazioni TARI - € 39.848,70 - e l'importo destinato al finanziamento del conguaglio 2020 - € 6.855,00 - per il finanziamento di agevolazioni TARI utenze domestiche e non domestiche nell'anno 2021;

RITENUTO il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato restrizioni e chiusure per alcune attività e comunque effetti negativi anche per le attività aperte di applicare per l'anno 2021 riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche indicate nella Deliberazione Consiliare n. 31 in data odierna, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 75 del 25.05.2021 in base alla somma effettivamente assegnata;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (TARI), ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 e pertanto

l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTO** il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e che il Canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**VISTO** l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "*A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.*";

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art.1, commi 662 e 663, della Legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento per l'applicazione della TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

**CONSIDERATO** che:

- La tariffa deve ricoprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- L'Ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa con criteri razionali;
- Il Comune di Bricherasio, per l'anno 2021, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 77,12% per le utenze domestiche e del 22,88% per le utenze non domestiche;
- Che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021, relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche gli stessi coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche gli stessi coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), come indicato negli allegati;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art.1, comma 688, L.147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2021.

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati;

dato atto che non sono stati fatti interventi;

TERMINATA la trattazione, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g. con votazione resa in forma palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 12

Votanti: 8

Astenuti: 4 (Falco Mauro, Chiappero Daniela, Vergnano Alessandro, Granata Antonio)

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: zero

### **DELIBERA**

1. **Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;**
2. **Di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
3. Di stabilire che l'ammontare del conguaglio 2020 derivante dalla comparazione dei costi del servizio 2019 risultanti dall'applicazione del Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), approvato da ARERA, ed i costi determinati dal Comune per il medesimo anno, pari ad € 6.855,00 (IVA compresa), venga finanziato con la quota parte di avanzo di amministrazione vincolato per le agevolazioni TARI, nel rispetto dei limiti massimi previsti per questo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020.
4. Di applicare, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato restrizioni e chiusure per alcune attività e comunque effetti negativi anche per le attività aperte, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A) relative alle utenze non domestiche indicate nella Deliberazione Consiliare n. 30 in data odierna, riduzioni fino alla concorrenza dei fondi che verranno assegnati al Comune di Bricherasio ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/21;
5. Di dare atto che le ulteriori agevolazioni connesse a fronte delle utenze domestiche e non domestiche di cui alla deliberazione consiliare n. 31 in data odierna, sono quantificate nell'importo massimo di €. 32.993,70 (pari alla differenza tra l'importo vincolato sul rendiconto 2020 €. 39.848,70 e l'importo destinato al finanziamento del conguaglio €.6.855,00);
6. Di stabilire che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%, come previsto dall'Art. 16 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
7. Di dare atto che alle tariffe di cui allegato A), si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA", di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino;
8. Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2021 dovrà essere effettuato in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze:
  - 1^ rata 20/10/2021
  - 2^ rata 10/12/2021

Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 20/10/2021.

9. Di trasmettere la presente Deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
10. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento:
- hanno effetto dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
  - diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) da effettuare entro il 28 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019.

Indi, per accertata urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: 12

Votanti: 12

Astenuti: zero

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: zero

## DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe TARI entro il termine del 30.06.2021 come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO  
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE